



Approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 30/04/2021

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI

Art. 1

DETERMINAZIONE DEL MERCATO

Il Comune di Bagnaria mette a disposizione degli operatori e degli utenti lo stabile sito in Bagnaria in Piazza Aldo Moro affinché possano essere esposti e commercializzati, in modo diretto, tutti i prodotti ortofrutticoli e tipici locali. Sono ammessi alla vendita tutti i produttori indistintamente senza limitazioni territoriali e senza distinzioni tariffarie o di altra natura, con priorità ai produttori del Comune di Bagnaria.

Art. 2

GESTIONE DEL MERCATO

Il mercato è gestito dal Comune in collaborazione con la Commissione consultiva di cui al successivo art. 3.

Art. 3

COMMISSIONE DEL MERCATO

E' costituita dal Comune una Commissione di 3 membri, in rappresentanza degli operatori e degli utenti con il compito di far conoscere il proprio parere su tutte le questioni concernenti il mercato che le sono sottoposte dal Comune; la Commissione può altresì fare proposte al Comune attinenti la gestione del mercato.

La Commissione, i cui membri restano in carica cinque anni, è così composta:

- dal Sindaco del Comune o da un suo delegato che la presiede;
- da un rappresentante tra gli esercenti all'interno del mercato ortofrutticolo
- dal Responsabile del Servizio Attività Produttive

La Commissione si riunisce in rapporto alle esigenze e comunque almeno due volte l'anno, di cui una per relazionare sull'attività del mercato stesso.

Art. 4

COMPITI DEL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Al mercato sovrintende il Responsabile del Servizio Attività produttive del Comune di Bagnaria che non riceverà alcun compenso aggiuntivo al proprio trattamento economico in virtù dell'incarico conferitogli. Sarà cura del Responsabile:

- a) Segnalare tempestivamente al Sindaco carenze funzionali ed organizzative del mercato stesso e proporre le iniziative atte a favorire il miglioramento dei servizi a favore degli operatori commerciali e del pubblico;
- b) Vigilare che le operazioni commerciali e tutte le altre attività all'interno del mercato avvengano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- c) Adottare provvedimenti idonei ad affrontare ogni circostanza prevista od imprevedibile
- d) Accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti e curare l'osservanza degli orari e delle contrattazioni;
- e) Intervenire, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra gli operatori e gli utenti del mercato;
- f) Vietare la vendita di quei prodotti riconosciuti non commestibili dagli organi sanitari;
- g) Vietare la vendita e imporre il ritiro o la rilavorazione di quelle partite i cui prodotti, la loro confezione ed i relativi contenitori non sono conformi alle norme vigenti in materia;
- h) Proporre l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti e riportati nel successivo art. 21 del presente regolamento e fare allontanare dal mercato, da parte dei Vigili Urbani, le persone che, con il loro comportamento, turbano il regolare funzionamento del mercato stesso;
- i) Assicurare, infine, la più ampia collaborazione agli uffici statali e regionali ed altri enti locali.

Art.5

SERVIZIO SANITARIO

Per quanto concerne gli aspetti igienico - sanitari si demandano le verifiche e i controlli alle Autorità Competenti.

Art. 6

SERVIZIO ANNONARIO

Il servizio annonario è costantemente vigilato dal Responsabile, nell'osservanza delle disposizioni generali e particolari che il Comune dovrà impartire al riguardo. I controlli per accertare la rispondenza dei prodotti e degli imballaggi alle norme vigenti in materia vengono effettuati quotidianamente, prima, durante e dopo le contrattazioni.

ART. 7

SERVIZIO STATISTICO

Il servizio statistico, diretto e organizzato dal Comune, si uniforma alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

Oltre i dati richiesti dal predetto Istituto, sempre ai fini statistici l'Amministrazione Comunale può disporre la rilevazione di ogni altra notizia concernente i prodotti ammessi nel mercato con particolare riguardo alla loro varietà, qualità e provenienza.

ART. 8

SERVIZIO PER L'ORDINE PUBBLICO

Il servizio per l'ordine pubblico è assicurato dal servizio Attività Produttive in collaborazione con Forze dell'Ordine.

ART. 9

SERVIZIO RILEVAZIONE PREZZI, COMPILAZIONE LISTINO E INFORMAZIONI COMMERCIALI.

Il servizio di informazione commerciale ha lo scopo di attingere ovunque notizie e dati concernenti la produzione, l'importazione, il commercio interno, il consumo e le quotazioni dei prodotti, dando ad essi la più ampia e tempestiva divulgazione tra gli operatori e gli utenti del mercato

L'espositore si impegna a fornire al fruitore del servizio le seguenti informazioni obbligatorie, origine del prodotto (per mezzo dell'esposizione di una carta dei prodotti, azione già adottata da anni negli ambiti agrituristici) e il listino dei prezzi aggiornato.

I prodotti non potranno essere tenuti in via continuativa all'interno del mercato ortofrutticolo, ma dovranno essere esposti nei giorni di apertura e ritirati a fine giornata se rimasti invenduti al termine della giornata espositiva.

ART. 10

GESTIONE DEI SERVIZI

Il Comune provvede direttamente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del mercato.

Per le pulizie ordinarie provvedono direttamente i titolari dei posteggi avendo cura di mantenere l'ordine e la pulizia sia nel proprio posteggio, sia nella zona antistante il medesimo compresi muri e sottotetto ed osservando in materia di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti le norme regolamentari vigenti nel Comune di Bagnaria. In particolare dovranno attenersi scrupolosamente all'effettuazione della separazione dei rifiuti secondo le eventuali tipologie e farsi carico direttamente dell'allontanamento e dello smaltimento dei rifiuti ingombranti o speciali.

Il Comune può autorizzare l'installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde che rimarranno per la loro gestione a totale carico dei titolari dei posteggi.

L'eventuale utilizzo di apparecchiature in modo continuativo tipo frigoriferi, forni o altro ad uso personale dovrà essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio e comporterà comunque l'addebito di una spesa forfettaria annuale al titolare del posteggio.

Art. 11

RESPONSABILITA'

Gli operatori, gli utenti, il personale e chiunque accede al mercato è tenuto a rimborsare all'Ente gestore i danni eventualmente arrecati al mercato stesso e alle sue strutture concesse in uso quali espositori e armadietti di proprietà comunale.

Art. 12

VENDITORI

Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- i produttori ortofrutticoli singoli o associati, con l'iscrizione all'Albo degli Imprenditori agricoli e relativa Partita IVA; per gli agricoltori residenti nel Comune di Bagnaria sarà sufficiente un'attestazione (autocertificazione) che certifichi la loro attività agricola che sarà sottoposta a verifica da parte dell'Ufficio comunale competente.
- i consorzi e le cooperative di produttori limitatamente ai loro prodotti.

La vendita di altri prodotti tipici locali è subordinata al possesso dei requisiti di legge per la vendita al pubblico e all'autorizzazione della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 13

COMPRATORI

Sono ammessi agli acquisti di mercato:

- i privati consumatori;
- i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli o loro rappresentanti ed i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli o loro rappresentanti, senza oneri di intermediazione a carico dei produttori;
- gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli;
- le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e di ristoranti.

Art. 14

ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE

ALLE VENDITE

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite nel mercato è accertato dal Responsabile del Servizio, attraverso l'esame della documentazione prevista dalle vigenti leggi in materia.

ART.15

DESTINAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi sono destinati ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento.

L'assegnazione dei posteggi è annuale e viene disposta dal Comune, su domanda degli interessati e su proposta della Commissione del mercato, nel mele di maggio di cialcun anno.

L'assegnazione del posteggio da diritto all'occupazione dello stesso per tutto l'anno cui si riferisce e costituisce titolo preferenziale per il produttore che intende essere riconfermato nello stesso posteggio nelle successive periodiche assegnazioni.

Il posteggio già assegnato al produttore potrà essere occupato temporaneamente da altro produttore che ne faccia richiesta, il quale è tuttavia tenuto a lasciarlo disponibile al momento del rientro del produttore titolare del posteggio.

Per l'uso dei posteggi viene applicato dal Comune il canone unico patrimoniale, appositamente regolamentato nello specifico.

ART. 16

CALENDARIO ED ORARIO

Le vendite nel mercato vengono effettuate in tutti i giorni festivi dell'anno, oltre a quelli indicati in apposito calendario redatto dall'Ente gestore.

Gli orari dell'apertura al pubblico sono i seguenti:

- a) periodo invernale (orario solare) dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,30.
- b) periodo estivo (orario legale) dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00.

Il Responsabile può, in particolari circostanze o su richiesta dei produttori, ritardare o anticipare l'apertura e la chiusura del mercato nonché autorizzare la vendita anche in giorni non festivi.

Art. 17

INGRESSO AL MERCATO

Hanno libero accesso al mercato, nell'orario stabilito, i diretti consumatori, i venditori, il personale da essi dipendente, gli acquirenti e il personale addetto ai servizi.

Art. 18

ORDINE INTERNO

Gli operatori, gli utenti e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano il mercato debbono attenersi alle disposizioni previste nel presente Regolamento.

L'accesso, la circolazione, la sosta sono disciplinate dal Sindaco con apposita ordinanza mediante l'impiego della segnaletica regolamentare.

E' pertanto vietato:

- a) interferire nelle operazioni commerciali e nelle attività ad esse connesse;
- b) mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di sleale concorrenza;
- c) diffondere notizie tendenti a screditare operatori e prodotti;
- d) fare uso di impianti di amplificazione sonora;
- e) promuovere sottoscrizioni senza il permesso dell'Amministrazione Comunale;
- f) ingombrare i luoghi di passaggio esterni agli spazi in dotazione (corridoi) ed ostacolare comunque la circolazione.
- g) lasciare circolare liberamente gli animali all'interno del Mercato

Art. 19

CONTROLLI DEL PESO E STRUMENTI DI PESATURA

Gli operatori si servono di strumenti di pesatura propri che siano di tipo automatico ed in ogni momento verificabili.

Art. 20

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

Nei confronti degli operatori e dei loro dipendenti, degli addetti ai servizi, nonché degli utenti del mercato, che contravvengono alle norme di legge o del regolamento di mercato, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) Diffida da parte del Sindaco;
- b) Sospensione da ogni attività del mercato, per un periodo massimo di tre giorni festivi, disposta dal Sindaco, sentita la Commissione di mercato; per un periodo massimo di tre mesi quando la sospensione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comune può altresì adottare le sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente.

Art. 21

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento di Mercato entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e prescritta pubblicazione per dieci giorni all'Albo Pretorio Comunale.

Art. 22

NORMA DI RICHIAMO

Per quanto omissso dal presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali in materia e ai relativi regolamenti attuativi.